Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 | Roma — Mercoledì, 30 maggio | Numero 126

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari. . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.35 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE.

Nel decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 789, riguardante la determinazione del contributo per l'assistenza civile, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 23 and., n. 120, per errore della copia trasmessaci, alla fine del capoverso dell'art. 4, fu stampato « da L. 2001 in più oltre il 30 0/0 » mentre doveva stamparsi: « da L. 2001 in più *non oltre* il 30 0/0 » come sta scritto nel testo originale, e come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 827 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 62 « Spese d'ufficio » (ministri senza portafoglio) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di lire duemila (lire 2000) o di corrispondente somma è diminuito lo stanziamento del capitolo n. 63 « Spese casuali » (ministri senza portafoglio) dello stato di previsione dell'esercizio predetto.

La indicata variazione concerne il ministro senza portafoglio on. avv. Ubaldo Comandini.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 828 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari per l'esercizio finanziario 1916-917 sono introdotte le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento di cui alla tabella, allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

TABELLA delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari per l'esercizio 1916-917.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.		
Cap. n.	3. Ministero - Spese varie d'ufficio . . .	15,000 —
»	13. Spese casuali	1,500 —
»	24. Telegrammi da spedirsi all'estero . . .	2,000 —
»	27. Acquisto di carta ecc.	8,000 —
»	29. Compensi per lavori straordinari ecc.	15,000 —
»	30. Sussidi alla gente di mare ecc.	2,000 —
»	53. Spese pel funzionamento della Commissione centrale per il traffico marittimo ecc.	15,000 —
	Totale . . .	58,500 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n.		
Cap. n.	9. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	2,000 —
»	12. Acquisto di medaglie per lunga navigazione	300 —
»	22. Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi	4,500 —
»	28. Indennità speciali al personale addetto ai servizi della marina mercantile	3,500 —
»	36. Compenso di navigazione alle navi da carico ecc.	48,200 —
	Totale . . .	58,500 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro del tesoro: CARCANO.

Il ministro incaricato pei trasporti marittimi e ferroviari: BONOMI.

Il numero 831 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 25: « Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1916-917 è aumentato di lire settantacinquemila (L. 75.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 833 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 6 luglio 1911, n. 617;

Vista la legge 22 giugno 1913, n. 710;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'avanzamento per compiuta permanenza massima nel grado, dei militari del corpo R. equipaggi, stabilito dalla tabella di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1913, n. 710, è esteso ai graduati della categoria fuochisti, che siano ritenuti idonei, compresi nel ruolo separato istituito con l'art. 13 della legge 6 luglio 1911, n. 647.

I fuochisti scelti che trovavansi in ruolo con tale classifica all'atto della promulgazione della legge 6 luglio 1911, n. 647, possono, se idonei, essere promossi sottocapi fuochisti dopo un unico scrutinio e proseguire poi la carriera con l'esclusivo criterio dell'anzianità, dopo aver compiuto il periodo di permanenza massima nel grado stabilito dalla citata tabella, di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1913, n. 710.

Art. 2.

Sino alla loro totale eliminazione, i militari della categoria fuochisti, previsti dal precedente art. 1, sostituiranno, nel corrispondente organico, altrettanti graduati della categoria meccanici.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CORSI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 819 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri eccezionali per la guerra;

Visto il R. decreto 5 giugno 1913, n. 798;

Visti i Nostri decreti 29 ottobre 1916, n. 1499, e 4 febbraio 1917, n. 277;

Visto l'altro Nostro decreto 23 aprile corrente, n. 630, in virtù del quale, con le modalità, con le estensioni e con la decorrenza ivi indicate, viene raddoppiata l'indennità temporanea concessa col citato Nostro decreto 29 ottobre 1916, n. 1499, al personale di ruolo dell'Amministrazione civile dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro delle colonie e con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del Nostro decreto 23 aprile corrente, n. 630, non sono applicabili nei riguardi dei funzionari ed agenti delle varie Amministrazioni dello Stato che si trovano o saranno destinati a prestare servizio in Tripolitania o in Cirenaica col trattamento previsto dal R. decreto 5 giugno 1913, n. 798.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — COLOSIMO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 822 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 22 ottobre 1914, n. 1238, per l'esecuzione della legge 19 giugno 1913, n. 632, recante provvedimenti per combattere l'alcoolismo;

Veduto il parere emesso, in via d'urgenza, dalla Giunta del Consiglio superiore di sanità, a norma dell'art. 4 del Nostro decreto 31 dicembre 1915, n. 1910;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno e del ministro di grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al comma 1° dell'art. 13 del regolamento approvato con R. decreto 22 ottobre 1914, n. 1238, è sostituito il seguente: « I membri elettivi delle Commissioni, qualunque sia la data da cui sono in carica, scadono tutti il 31 dicembre degli anni dispari, a cominciare dall'anno 1917. I Consigli provinciali ed i Consigli sanitari provinciali nelle sessioni ordinarie di ogni anno dispari nominano i membri, che entreranno in carica col 1° gennaio dell'anno successivo. Gli uscenti possono essere confermati ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ORLANDO — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 840 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con i ministri del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli scrutinî finali e gli esami nelle scuole elementari e popolari, nella prima sessione dell'anno scolastico 1916-917, si compieranno secondo le norme stabilite per la prima sessione dell'anno scolastico 1915-916 dal decreto Luogotenenziale 25 maggio 1916, n. 688, con le modificazioni ad esso apportate dal decreto Luogotenenziale 15 giugno 1916, n. 733, e che si riferiscono allo scrutinio di maturità.

Art. 2.

Per la seconda sessione dell'anno scolastico 1916-917, si osserveranno le seguenti disposizioni:

Gli alunni di scuole pubbliche, i quali non ottengano nella sessione estiva la promozione, dovranno sostenere l'esame di riparazione nelle prove fallite. A tal uopo essi saranno provvisoriamente accolti nelle classi alle quali domandano di essere promossi, e dove i maestri, con opportune esercitazioni, avranno cura di metterli in grado di sostenere gli esami.

Lo svolgimento di questi avrà luogo secondo le norme stabilite dal decreto Luogotenenziale 25 maggio 1916, n. 688. In nessun caso l'esame potrà essere sostituito da scrutinio.

Art. 3.

La sessione di esami per la promozione e per la ammissione alle classi II, III, IV, V e VI, e per la licenza, di cui al paragrafo V dell'art. 10 della legge 8 luglio 1904, n. 407, sarà aperta dopo un mese dall'inizio delle lezioni, ed avranno diritto ad usufruirne gli alunni di scuole pubbliche e quelli provenienti da scuola privata o paterna.

Art. 4.

A parziale deroga delle disposizioni contenute nei decreti Luogotenenziali sopra citati, verranno osservate, in entrambe le sessioni, le seguenti norme:

Gli alunni delle quarte classi di scuole pubbliche, che non ottengano la promozione per scrutinio, ai sensi dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1916, n. 688, e quelli provenienti da scuola privata o paterna, possono essere ammessi a sostenere gli esami di maturità, senza limitazione di età alcuna; ma non conseguiranno il diploma, se non avranno ottenuto almeno sette decimi per la lettura ed il componimento italiano e per l'aritmetica.

Per conseguire l'approvazione, è necessario il sei in ciascuna prova di esame; nè è ammesso alcun compenso fra le votazioni delle prove.

Nelle materie, per le quali nell'esame si richiedono più prove, sono ammessi alle prove successive anche i candidati, che abbiano avuto meno di sei nella prima prova.

Art. 5.

Fermo restando il disposto dell'art. 9, comma 1° della legge 8 luglio 1904, n. 407, e dell'art. 9 della legge 14 giugno 1907, n. 324, è concesso in entrambe le sessioni dell'anno scolastico 1916-917, l'esonero dal pagamento della tassa di maturità e da quella di diploma di licenza elementare, a favore degli alunni di scuola pubblica o privata, che appartengano a famiglia di condizione economica disagiata, e che siano orfani di militare morto in guerra, ovvero siano a carico di militare in servizio, anche se esso risulti disperso o prigioniero, o sia inabilitato all'esercizio della propria professione, a causa di ferite o di infermità contratta in guerra.

La domanda per l'esonero dovrà essere inviata al R. provveditore. Quanto alla tassa di maturità, l'istanza dovrà presentarsi almeno sette giorni prima della data fissata per gli scrutini o per gli esami. Vi saranno uniti un attestato della Giunta del Comune in cui risiede la famiglia del candidato, dal quale risultino le condizioni su accennate, ed uno dell'agente delle imposte, che certifichi lo stato economico della famiglia stessa. Tutti i documenti sono redatti in carta libera.

Spetta al R. provveditore agli studi, esaminati i documenti, di accordare l'esonero. Qualora l'esame e lo scrutinio sia già avvenuto, e il R. provveditore non riscontri gli estremi per dar luogo alla esenzione, il candidato è tenuto a pagare la tassa prima della consegna del diploma.

Art. 6.

I militari feriti o degenti negli ospedali, i quali, in seguito ad un corso di istruzione impartito loro nell'interno dei luoghi di cura, si presentino agli esami di licenza elementare e conseguano l'approvazione, saranno esenti dal pagamento della tassa.

Art. 7.

Il ministero della pubblica istruzione ha facoltà di

prescrivere, quando sia necessario, ulteriori norme per disciplinare la seconda sessione di esami del corrente anno scolastico, e l'ammissione all'anno scolastico 1917-918.

Art. 8.

Il presente decreto, avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — RUFFINI — CARCANO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 812 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i Nostri decreti 17 febbraio 1916, n. 204, 6 agosto 1916, n. 1045, 31 dicembre 1916, n. 1866, e 8 marzo 1917, n. 474;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quelli del tesoro, della guerra, di grazia e giustizia e dei culti e dei trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto Luogotenenziale n. 474, in data 8 marzo 1917, sono estese anche agli individui componenti lo stato maggiore e l'equipaggio dei velieri nazionali, quando siano requisiti o noleggiati dalle Amministrazioni dello Stato, quando abbiano avuto ordini di viaggi obbligatorî in base al decreto Luogotenenziale 30 maggio 1916, n. 646, ovvero abbiano avuto permesso di navigare sottoposto a condizioni.

Art. 2.

Durante la guerra è data facoltà al ministro della marina di imbarcare su qualsiasi nave nazionale scorte militari con determinate consegne alle quali il capitano è obbligato ad attenersi.

I militari componenti tali scorte saranno considerati a bordo, a tutti gli effetti, come sentinelle.

Qualsiasi atto di violenza contro i militari di scorta o qualsiasi rifiuto ad attenersi ai loro ordini inerenti al servizio speciale cui essi sono destinati, sarà ritenuto come violazione di consegna e verranno quindi applicate le sanzioni previste dagli articoli 139 e seguenti del Codice penale militare marittimo.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CORSI — CARCANO — MORRONE — SACCHI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 813 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle leggi sulla leva di mare approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860;

Visto il Nostro decreto 11 febbraio 1917, n. 301;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono cancellati dalle note preparatorie per la leva di mare sui nati nel 1899 i giovani, i quali ottennero l'inscrizione nelle matricole e nei registri della gente di mare dopo il 31 dicembre del 1916.

Essi saranno ripristinati nelle liste della leva di terra della propria classe.

Art. 2.

Sono parimenti cancellati dalle note preparatorie della leva di mare sui nati nel 1899 e ripristinati nelle liste della leva di terra della propria classe i giovani, i quali vi furono inscritti perchè attendevano a studi nautici, di costruzione navale o di macchine marine a vapore presso professori privati, a termini dell'art. 3, n. 5 del testo unico delle leggi sulla leva di mare del 16 dicembre 1888, n. 5860.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CORSI — MORRONE.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 19 aprile 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Radicondoli (Siena).

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale, l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R commissario di Radicondoli in considerazione della impossibilità attuale di procedere alla ricostituzione della ordinaria Amministrazione, a causa dell'assenza di un gran numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 13 aprile 1916 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Radicondoli, in provincia di Siena, ed i successivi Nostri decreti 20 luglio, 26 ottobre 1916 e 25 gennaio 1917 con cui venne prorogato rispettivamente di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Radicondoli è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 22 aprile 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Montevarchi (Arezzo).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di V. A. R. l'unito schema di decreto che proroga i poteri del R. commissario di Montevarchi, perdurando la impossibilità di procedere alla ricostituzione di quella rappresentanza municipale, a causa dell'assenza attuale di un gran numero di elettori che trovansi a prestare servizio militare.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 13 luglio 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Montevarchi, in provincia di Arezzo, ed i successivi Nostri decreti 22 ottobre 1916 e 21 gennaio 1917, con cui venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale e il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Montevarchi è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 22 aprile 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Pressana (Verona).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Pressana, stante l'attuale impossibilità di procedere alla ricostituzione della ordinaria Amministrazione, a causa dell'assenza di un considerevole numero di elettori che trovansi a prestare servizio militare.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i Nostri decreti in data 15 luglio 1915, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Pressana, in provincia di Verona, 21 ottobre 1915, 23 gennaio, 21 aprile, 20 luglio, 19 ottobre 1916 e 18 gennaio 1917, con cui venne rispettivamente prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Pressana è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 22 aprile 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di San Severino Marche (Macerata).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale lo unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di San Severino Marche, stante l'attuale assenza di un gran numero di elettori che trovansi a prestare servizio militare.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 29 luglio 1915, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di San Severino Marche, in provincia di Macerata, ed i successivi Nostri decreti 24 ottobre 1915, 31 gennaio, 27 aprile, 20 luglio, 16 ottobre 1916 e 21 gennaio 1917, con cui venne rispettivamente prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale stesso;

Veduta la legge comunale e provinciale e il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di San Severino Marche è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 22 aprile 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Tolentino (Macerata).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Tolentino, persistendo l'impossibilità di procedere alla ricostituzione di quella rappresentanza municipale, stante l'assenza di un considerevole numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 29 luglio 1915 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Tolentino, in provincia di Macerata, ed i successivi decreti 24 ottobre 1915, 30 gennaio, 27 aprile, 20 luglio, 15 ottobre 1916 e 21 gennaio 1917, coi quali venne rispettivamente prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Tolentino è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 26 aprile 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Prossedi (Roma).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Prossedi per dar tempo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione dei servizi e di eliminare gli inconvenienti che dettero luogo allo scioglimento del Consiglio.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 14 gennaio 1917, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Prossedi, in provincia di Roma;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Prossedi è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1127;

Ritenuta la necessità di conoscere la consistenza dei raccolti di grano, di segale, di orzo e di avena nel 1917;

Decreta:

Art. 1.

Tutte le quantità di grano, di segale, di orzo e di avena del raccolto 1917 sono soggette all'obbligo della denuncia.

Nei fondi a conduzione diretta, il proprietario o l'affittuario o il coltivatore deve denunciare l'intera quantità raccolta.

Nei fondi a mezzadria e comunque a colonia parziaria, o soggetti a canone, tanto il proprietario od affittuario od enfiteuta, quanto il mezzadro o colono o coltivatore, debbono denunciare, separatamente, la parte che a ciascuno spetta.

Nella quantità denunciata deve comprendersi anche la parte destinata alla semente e quella corrisposta al conducente la trebbiatrice.

Art. 2.

La denuncia deve essere fatta entro cinque giorni dalla compiuta trebbiatura, e, comunque, se la trebbiatura venisse ritardata, non oltre venti giorni dopo il raccolto. In quest'ultimo caso la denuncia sarà fatta in base ad una valutazione approssimata, con l'obbligo però di rettificare la denuncia stessa appena eseguita la trebbiatura.

Chi conduce o possiede o coltiva più fondi, deve fare la denuncia di mano in mano che scade il tempo prescritto dalla avvenuta trebbiatura o raccolta, in uno o più dei fondi stessi.

Chi fa più denuncie deve distinguerle con un numero progressivo.

Art. 3.

La denuncia deve essere scritta sull'apposito modulo e contenere le seguenti indicazioni:

a) Comune dove si trovano i fondi;

b) località o denominazione dei fondi;

c) quantità - espressa o ragguagliata in quintali - del cereale (distinguendo il grano in tenero o semiduro, e in duro);

d) quantità necessaria per la semente;

e) quantità corrisposta per compenso di trebbiatura;

f) numero dei componenti la famiglia e dei dipendenti, esclusi i componenti di età inferiore a due anni;

g) luogo o magazzino di deposito;

h) cognome, nome e indirizzo del denunciante.

Se la denuncia non è fatta personalmente dall'interessato, il denunciante deve dichiarare a quale titolo ne faccia le veci.

Art. 4.

La denuncia deve essere presentata, nell'ufficio municipale, al sindaco o all'ufficiale incaricato, ovvero al commissario all'uopo nominato dal prefetto o dal sottoprefetto.

La denuncia può essere fatta anche verbalmente, nel qual caso il funzionario che la riceve deve redigerla per iscritto sul modulo stabilito.

Chi riceve la denuncia ne deve rilasciare ricevuta, la quale deve contenere la indicazione della quantità denunciata.

Le denuncie originali, accompagnate da un riepilogo, devono essere trasmesse, il 1°, l'11 e il 21 di ciascun mese, alla Commissione provinciale di requisizione cereali.

Non è ammessa altra prova dell'avvenuta denunzia che quella della ricevuta scritta.

Art. 5.

Indipendentemente dalle denuncie previste dai precedenti articoli, i conducenti di trebbiatrici debbono denunziare settimanalmente la quantità di grano trebbiata, per ciascun fondo, dalle loro macchine.

I conducenti di trebbiatrici hanno obbligo di tenere un registro, a madre e doppia figlia, per segnarvi la quantità trebbiata per ciascun fondo, indicandovi la denominazione del fondo stesso e il cognome e nome di chi lo conduce.

I conducenti predetti debbono consegnare una delle schede figlie a chi conduce il fondo, e l'altra scheda figlia all'ufficio del Comune dove il fondo medesimo si trova. Hanno altresì l'obbligo di conservare i tronchi di registri con le schede madri, per metterli a disposizione dell'autorità che ne faccia richiesta.

Il sindaco o l'ufficiale o il commissario incaricato trasmetterà, il 1°, l'11 e il 21 di ciascun mese, le schede ritirate come sopra dai conducenti di trebbiatrici, alla Commissione provinciale di requisizione cereali.

Art. 6.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 164 del Codice di procedura penale, su richiesta del prefetto o del sottoprefetto o del sindaco o dell'ufficiale incaricato o commissario che ha ricevuto la denuncia o della Commissione provinciale di requisizione cereali, ed anche di propria iniziativa, quando abbiano motivo di ritenere che siano state omesse le prescritte denuncie o che la quantità denunciata sia inferiore a quella realmente esistente, procederanno a visite nei locali dove sia stato dichiarato o dove si ritenga che trovinsi depositati i cereali, allo scopo di constatare le eventuali infrazioni e provvedere alla denunzia dei contravventori.

Art. 7.

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto è punito ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 28 maggio 1917.

Il ministro: RAINERI.

IL COMMISSARIO GENERALE
PER I CONSUMI

Visto il decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1917, n. 76;

Ordina:

Art. 1.

È vietato di produrre dal frumento, vendere, detenere per vendere, o in qualsiasi modo porre in commercio farina abburattata a resa maggiore del 90 0|0.

I Consorzi granari devono esigere dai molini, per ogni quintale di grano consegnato, chilogrammi novanta di farina e dieci di sotto prodotti.

Art. 2.

È vietato ai fornai di produrre e a chicchessia di vendere o in qualsiasi modo porre in commercio pane confezionato con farina abburattata a resa maggiore del 90 0|0.

Art. 3.

I contravventori alla presente Ordinanza, la quale avrà effetto dal 3 giugno prossimo, saranno puniti a norma del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740.

Roma, 29 maggio 1917.

Il commissario generale per i consumi: CANEPA.

MINISTERO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO
Ufficio della proprietà intellettuale

AVVISO.

Si avverte il pubblico che a' termini dei decreti Luogotenenziali 22 marzo 1917, n. 533, e 29 aprile 1917, n. 725, la ditta « Officine meccaniche Stgler » a Milano, ha fatto regolare istanza al Ministero dell'industria, commercio e lavoro per ottenere la licenza di uso delle seguenti privative industriali appartenenti alla ditta Roberto Bosch di Stuttgart (Germania) tuttora in vigore:

1. Reg. gen. vol. 76 n. 105410 — Reg. att. 312 n. 229 dal titolo; « Induit pour magnètes ».

2. Reg. gen. vol. 43 n. 63719 — Reg. att. vol. 156 n. 162 dal titolo: « Dispositif d'allumage électro-magnétique pour moteurs à explosion ».

A' termini dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 725, si avverte che è data facoltà a chiunque ne abbia interesse di fare opposizione all'istanza presentata dalla suddetta Ditta, nel termine di dieci giorni dalla data della presente pubblicazione.

Roma, 30 maggio 1917.

Il direttore: E. VENEZIAN.

LONDRA, 29. — Il comunicato del maresciallo Haig, del pomeriggio di oggi, dice: Distaccamenti nemici furono respinti durante la notte a sud-ovest di Lens e ad ovest di Messines. Effettuammo una incursione a nord del bosco di Ploegsteert. L'artiglieria nemica fu attiva durante la notte nella regione di Bullecourt e sulle due rive della Scarpe.

LONDRA, 29. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data d' stasera, dice: Stamane di buon'ora ad est di Richebourg l'Avoué abbiamo effettuato una riuscita incursione. Ieri i nostri aviatori hanno abbattuto due aeroplani tedeschi e ne hanno costretti sei altri ad atterrare sbandati. Cinque velivoli britannici mancano.

LE HAVRE, 29. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito belga, dice: Debole attività dell'artiglieria nemica. Gli aviatori tedeschi avendo bombardato ieri sera la regione di Forthem, i nostri hanno lanciato per rappresaglia durante la notte bombe sui baraccamenti del Praetposph.

LONDRA, 29. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito britannico in Macedonia, dice: Dopo l'ultimo comunicato non vi è stata che attività di artiglieria e di velivoli. Gli aviatori britannici hanno effettuato parecchi felici *raids* ed hanno gettato bombe su varie località ad ovest del lago di Doiran, su Livunovo, a nord-est di Petrie, e su Drama, ove hanno constatato di avere parecchie volte colpito l'aerodromo.

LONDRA, 29. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito britannico in Egitto dice: Il nostro fuoco ha distrutto vari cannoni nemici. Null'altro d'importante da segnalare.

LONDRA, 29. — Nell'Africa orientale la fine della stagione delle pioggie è stata il segnale della ripresa delle operazioni. Le truppe tedesche hanno eseguito in direzione sud un movimento generale nella valle di Rufigi, nella regione del litorale; hanno fatto incursioni in territorio portoghese e si sono avvicinate alla frontiera del Nyassaland, incendiando i villaggi degli indigeni, terrorizzando gli abitanti e trasportando viveri verso il nord. Ne sono risultati numerosi scontri fra pattuglie e combattimenti occasionali tra distaccamenti più considerevoli. Nella regione centrale il movimento dei tedeschi verso sud è cominciato fino dal febbraio; ma una colonna agli ordini del comandante Wintgens ha proceduto verso nord evitando le colonne britanniche ed ha raggiunto Kitunda sulla via di Tabora verso il 6 maggio, inseguita dalle truppe britanniche, rhodesiane ed altre.

Il 22 maggio una colonna belga cooperante con le truppe britanniche si è impadronita del comandante tedesco.

LONDRA, 29. (Ufficiale). — Nel Mediterraneo, il 26 corrente, la nave ospedale inglese *Dover Castle* è stata silurata senza preavviso una prima volta alle 6 del mattino e una seconda alle 8,30. La nave è affondata. Tutti i malati, gli infermieri e le infermiere ed i medici hanno potuto essere trasbordati su altre navi; e così pure tutto l'equipaggio, eccetto sei uomini che si ritengono uccisi dall'esplosione.

Nel Mare del Nord con siluro è stato affondato l'incrociatore mercantile armato *Hilary*, che ha avuto quattro uomini uccisi dalla esplosione.

Un cacciatorpediniere inglese è affondato in seguito ad una collisione.

LA NOSTRA GUERRA

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 29. — I bollettini austriaci dal 1° al 21 maggio hanno annunziato complessivamente la perdita di 18 velivoli italiani, tutti abbattuti in combattimento o da fuoco di artiglieria e di fucileria e precisamente tre il giorno 4 maggio, quattro il 15 maggio, due il 16 maggio, tre il 18 maggio e sei il 21.

Premesso che dal 1° al 21 maggio nessun velivolo italiano è caduto in territorio nemico, da accuratissime indagini risulta che soltanto sette apparecchi italiani furono costretti ad atterrare in quel periodo di tempo perchè colpiti dalle mitragliatrici degli aviatori o dall'artiglieria nemica.

Un solo pilota rimase ucciso e due riportarono leggere ferite. In qualche caso i danni recati dai colpi nemici furono così leggeri che i velivoli, costretti a discendere, eseguite le riparazioni coi propri mezzi, poterono riprendere quasi immediatamente il volo.

Tredici apparecchi austriaci (all'infuori di quelli abbattuti dalla R. marina) precipitarono durante il mese di maggio in seguito a combattimenti aerei o a fuoco d'artiglieria.

Ieri mattina, nel cielo di Gorizia, dopo lungo combattimento, il maggiore Piccio e il tenente Olivi riuscirono ad abbattere un *Albatros* nemico, che cadeva ad oriente del San Marco. Il maggiore Piccio è al suo secondo velivolo abbattuto, il tenente Olivi al suo quinto.

La Missione italiana alla tomba di Washington

Ecco il testo del discorso, pronunziato in inglese da S. A. R. il Principe di Udine, nella visita della Missione italiana alla tomba di Washington:

Signori,

Veniamo oggi in devoto pellegrinaggio alla tomba del vostro grande eroe nazionale. La corona che veniamo a deporre, che portammo da Roma, simile a quelle che si offrivano agli eroi romani, rappresenta l'omaggio della nazione italiana all'uomo che simboleggia le purissime, le nobilissime tradizioni dello spirito americano. Non possiamo nascondere un senso di tristezza, signori, quando vediamo intorno a noi nazioni civili, trascinate da potenti oligarchie in questa guerra colossale, di cui mai si ebbe la maggiore per i dolori che arreca. Ma il fatto che ci raduniamo qui testimonia della purità dei nostri sentimenti, della nobiltà dei nostri sacrifizi, testimonia inoltre di una fortezza di un sentimento capace di dominare gli eventi e di sopraffare il dolore. Come i marinai della notte tempestosa guardano verso la luce che risplende lontano e che può essere raggiunta solo con penosi difficili sforzi, così oggi volgiamo gli occhi verso i nostri eroi.

Una guerra così grande e tanti e così profondi dolori non dovrebbero esser senza benefici risultati per l'umanità. Noi sentiamo che per ristabilire la vita umana più completa, l'unione più nobile dei popoli dovremo lasciarci guidare riguardo a tutte le nazioni, anche le nemiche, dal senso di giustizia che ispirò il vostro eroe. Veniamo quindi alla sua tomba per cercare la purificazione nella sua nobile austera figura.

Si dice che dobbiamo osare tutto, che in guerra bisogna essere audaci, nè mai evitare sacrifizi. Egli vinse forze che sembravano invincibili, non esitò in faccia ad alcun pericolo e ad alcun ostacolo. Fu grande abbastanza per superarli. Ma dopo ottenuta la vittoria volle il trionfo della democrazia e della giustizia. Così anche fecero i nostri eroi nazionali i cui nomi sono così sacri per voi come i vostri per noi.

Oggi alla tomba di Giorgo Washington mentre riaffermiamo la nostra promessa di mai esitare in guerra e di offrire per la giusta causa le nostre fortune e le nostre persone, solennemente proclamiamo di considerare la guerra come ineluttabile via dolorosa conducente alla giustizia e alla pace universale.

Desidero di farmi interprete dei sentimenti onde Casa Savoia sempre derivò la sua forza e che formano oggi il suo prestigio, in nome del mio augusto cugino Re d'Italia voglio solennemente dichiarare in questo luogo sacro alla nazione americana che noi non abbasseremo mai le armi finchè la nostra libertà e quella dei popoli che soffrono con noi, non sarà resa sicura contro le sorprese e le violenze.

Affermo ancora che la nostra vittoria deve essere vittoria di progresso e di giustizia. Possa lo spirito di Washington guardare verso noi, illuminarci nella nostra via.

CRONACA ITALIANA

La Missione italiana agli Stati Uniti. — Iermattina il sindaco di New York, recatosi espressamente a Washington, a capo di numerosi cospicui personaggi della sua città, presentò i suoi omaggi a S. A. R. il Principe di Udine e agli altri membri della Missione, invitandoli a visitare New York. Il sindaco, signor Mitchel, pronunziò un discorso inspirato a vivissimo entusiasmo per l'Italia.

« Riteniamo, egli ha detto, che la vostra visita agli Stati Uniti sarebbe incompleta se voi non visitaste anche la metropoli industriale e commerciale. Riteniamo inoltre che le cordialissime manifestazioni di benvenuto che vi sono state fatte agli Stati Uniti, rimarebbero incomplete, se non vi si aggiungessero quelle di New York, massimo centro di popolazione italiana nel mondo e dove gli italiani esplicano un grandiosa opera di progresso e di civiltà. La vostra visita è tanto più desiderata oggi in cui vibra un entusiasmo universale per le gloriose gesta dell'esercito italiano ».

Il Principe di Udine rispose con parole di sentita ammirazione per gli Stati Uniti accettando il graditissimo invito.

I membri della Missione e i funzionari del Governo discussero ieri la questione delle navi da trasporto, ed assistettero ad una *garden-party* data in loro onore dal segretario di Stato e dalla signora Lansing.

La Missione, con a capo S. A. R. il Principe di Udine, visitò il Campidoglio, ricevuta dal vice presidente Marshall e dagli alti funzionari.

Giovedì S. A. R. si recherà al Senato per consegnare un messaggio di S. M. il Re d'Italia al popolo nord-americano.

Il Principe e gli altri membri della Missione partiranno lunedì prossimo da Washington e si recheranno a visitare le principali città degli Stati Uniti, fra cui Atlanta, New Orleans, Saint Louis, Chicago, New York e Filadelfia.

L'anniversario della battaglia di Curtatone e Montanara è stato ieri commemorato con solenni manifestazioni patriottiche in Toscana, e particolarmente a Firenze, con l'intervento delle autorità civili e militari; ad Arezzo dove il Governo era rappresentato da S. E. il sottosegretario per la guerra, generale Alfieri; a Siena, dove S. E. il sottosegretario per l'istruzione pubblica, on. Roth, pronunciò un discorso che gli procurò un'entusiastica ovazione. Tratteggiando i principali episodi della gloriosa battaglia, con slanci di vera e commovente eloquenza, l'oratore rievocò gli eroi caduti in quella giornata, oggi spiriti vigilanti alle nuove fortune della patria, incitanti alla lotta, all'assalto del nemico i nuovi fratelli combattenti.

« Oltre sessant'anni - soggiunse l'on. Roth - di vita politica, la quale ha luci ed ombre, ma dalle quali siamo pur usciti con cavalleresco senso e dignità profonda di nazione il 24 maggio 1915, oltre sessanta anni di vita interna italiana non valgono tanto quanto il sacro furor giovanile, il sicuro entusiasmo, la fiamma viva di pensiero e di affetto purissimo per la patria, di quelli che furono gli eroi della prima ora. In questo giorno l'anima corre dai ricordi antichi alle glorie più recenti ed a quelle contemporanee: dalla fortezza di Mantova al Castello di Trento, dalla pianura lombarda all'aspra vetta del Carso, dal ricordo dei morti al sentimento dei vivi e guarda ai padri e ai figli di questi valorosi e ripete il grido che stringe in un solo palpito e fa di tutti un solo cuore: « Italia! ».

Smentita. — L'*Agenzia Stefani* comunica:

« È stato affermato che il vapore brasiliano *Paranà* sia stato silurato da un sottomarino ad arte, per condurre il Brasile alla guerra, ovvero per errore, nella supposizione che il *Paranà* fosse un corsaro germanico. Questa insinuazione non può riguardare in alcun modo l'Italia, essendo notorio che sommergibili italiani non furono mai dislocati nell'Atlantico ».

Per la marina mercantile. — Nei giorni decorsi si è riunito il Comitato permanente del Consiglio superiore della marina mercantile. Fra le importanti deliberazioni il Comitato ha stabilito di assegnare i seguenti premi agli equipaggi dei sottoindicati piroscafi:

Loredano L. 40.000 — *A. Treves* L. 35.000 — *Plata* L. 21.000 — *Confidenza* L. 23.000 — *Rosalba* L. 24.000 — *Resurrezione* L. 30.000 — *Tocra* L. 20.000 — *Bormida* L. 20.000 — *Re d'Italia* L. 35.000 — *Tortona* L. 16.000 — *Orione* L. 12.000 — *Milano* L. 18.000 — *Tirreno* L. 9.000.

Beneficenza. — La Commissione della Cassa di risparmio di Milano, ha deliberato di erogare a scopo di beneficenza la somma di L. 1.583.300.

Mercato serico. — Il corrispondente serico ufficiale del Ministero per l'industria e il commercio a Shangahi, telegrafa in data del 25 corrente: Mercato sete calmo, prezzi invariati. Le esportazioni dal 1° giugno 1916 a tutt'oggi sono di balle 75.000 di cui 29.500 greggie all'europea. Cambio su Francia a 4 mesi vista frs. 5. A Shenshing il prezzo dei bozzoli è leggermente sostenuto, la qualità è buona, si spera in un rendimento del 5 per uno.

TELEGRAMMI "STEFANI"

LONDRA, 29 (ufficiale). — Il ministro laburista Arthur Henderson, essendo incaricato di un'importante missione in Russia, il deputato laburista George Barnes diviene durante la sua assenza membro del Gabinetto di guerra senza portafoglio e partecipa alle deliberazioni di questo Gabinetto da venerdì scorso.

RIO DE JANEIRO, 29. — La Camera ha approvato in prima lettura, con 136 voti contro 3 il progetto di legge che revoca la neutralità del Brasile nella guerra tra la Germania e gli Stati Uniti. Numerosi deputati hanno dichiarato di votare in favore del progetto, perchè ritenevano che il Parlamento avrebbe completato tale atto revocando anche la neutralità nella guerra europea, a favore dell'Intesa. Queste dichiarazioni hanno suscitato applausi calorosi.

La relazione della Commissione diplomatica della Camera sul Messaggio presidenziale relativo al siluramento del *Tijuca* segnala il pericolo che corrono la marina mercantile nazionale e il commercio del Brasile con l'estero, come pure la necessità di misura di difesa contro l'azione aggressiva della Germania.

RIO DE JANEIRO, 29. — La Commissione diplomatica della Camera ha deciso che il progetto che autorizza l'utilizzazione delle navi mercantili tedesche debba essere incorporato in quello relativo alla revoca della neutralità.

PARIGI, 29. — *Camera dei deputati.* — Continuando la discussione sull'approvvigionamento, il ministro Violette annuncia che soltanto lo Stato provvederà a datare dal 1° giugno alla repartizione del carbone. La ripartizione di 3.300.000 tonnellate al mese di carbone verrà effettuata in vari centri. Parlando dei trasporti marittimi dice che occorre collaborare con l'Inghilterra per arrestare le speculazioni sui noli e sull'acquisto delle navi mercantili. Soggiunge che presenterà un progetto di legge tendente a reprimere la speculazione sulle derrate alimentari. Egli ha già preso energiche misure per reprimere la speculazione sui grani, sui caffè, sugli olii, sui formaggi. Ha intenzione di organizzare il commercio, di incoraggiare le cooperative e forse di creare magazzini municipali di vendita. La carne, occorrendo, sarà requisita.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.